



Cod. I2  
Cod. GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale  
**Prot.: 0001173**  
**Data: 26/02/2015**

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**NOVARA**

OGGETTO: Concorso di progettazione "Riqualificazione Piazza Fratelli Bandiera" –  
**Verbania / Amministrazione Comunale**

Si fa seguito alla richiesta di parere di Codesto Ordine, trasmessa via posta elettronica lo scorso 28 gennaio, relativamente al concorso in oggetto.

Reperito il materiale pubblicato sul sito dell'ente banditore, questo Consiglio ha provveduto, in particolare, ad esaminare il documento "Disciplinare di gara", per il quale si riportano le seguenti osservazioni:

- 1.4** – l'obbligatorietà del sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento, ancorché ammissibile, appare tuttavia inopportuna al fine di favorire, nello spirito della procedura concorsuale, la più ampia partecipazione. E' evidente che tale scelta, ancor più in una procedura a carattere europeo, rende maggiormente onerosa la partecipazione in rapporto alla distanza tra il luogo oggetto del concorso e quello in cui il professionista interessato svolge la propria attività. Si ritiene utile ricordare, in proposito, che la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve in ogni caso essere sufficiente e adeguata a consentire la progettazione da parte dei concorrenti.  
Si segnala che nel presente articolo e nei successivi artt. **3.4, 5.1, 5.2, 8.9**, viene erroneamente utilizzato il termine "offerta" in luogo del termine "progetto" o dei termini "presentazione del progetto";
- 1.5** – si suggerisce di sostituire l'ultimo comma con il seguente: "Il Comune di Verbania si riserva la facoltà, nelle successive fasi di progettazione, di concordare con il vincitore modifiche non sostanziali al progetto, e comunque tali da non snaturare il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice";
- 3.5** – circa i contenuti del secondo comma, si rimanda a quanto osservato in merito al successivo art. **4.3**.  
Per quanto riguarda il contenuto del terzo comma, si ritiene che il premio assegnato al vincitore possa essere considerato anticipazione del compenso per il successivo incarico professionale, se quest'ultimo riguardi tutte le fasi di progettazione, compreso il livello "preliminare";





**4.3** – La normativa comunitaria e quella italiana non fanno alcuna menzione di particolari requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo per la partecipazione a un concorso di progettazione, in quanto tale procedura di selezione è finalizzata ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti, indipendentemente dalle loro capacità tecnico-organizzative. Pertanto, si ritiene che i requisiti di idoneità tecnico-professionale, elencati nel disciplinare in esame, non possano essere richiesti quali elementi indispensabili per la partecipazione al concorso (*vedasi anche la determinazione AVCP n. 5/2010*).

Si precisa che l'attestazione di tali requisiti, al pari della loro valutazione, secondo quanto disposto dall'art. 99, c. 5, del Codice dei contratti, avviene solo nella successiva procedura negoziata, finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione (sino alla fase esecutiva) al vincitore del concorso;

**5.2.1** – le modalità di presentazione dei progetti appaiono lasciate eccessivamente alla discrezionalità dei concorrenti. Si ricorda che una presentazione dei progetti in forma più possibile omogenea, non solo evita ai concorrenti spreco di energie e costi aggiuntivi, ma facilita il compito della Commissione giudicatrice, il cui lavoro di valutazione si basa anche sul criterio della comparazione. E' necessario pertanto stabilire in modo "tassativo" numero delle tavole e numero e formato delle cartelle entro cui contenere le relazioni.

In proposito, non può non essere evidenziato come l'attuale richiesta minima di elaborati ammonti a 12 tavole AO; si tratta di un'impostazione inevitabilmente destinata a scoraggiare la partecipazione, a discapito delle finalità proprie di un concorso di *far acquisire all'ente banditore il miglior progetto scaturito dal più ampio ventaglio di proposte progettuali*. Finalità che troverebbero maggior possibilità di essere attuate attraverso l'indizione di un concorso in due fasi, nel quale la richiesta di un progetto pari al preliminare costituisse l'oggetto del secondo grado, da svolgere in forma ristretta tra le migliori proposte scaturite dalla prima fase;

**6.1** – pur mantenendo, a norma di legge, l'anonimato dei componenti la Commissione giudicatrice, il presente disciplinare dovrebbe comunque fornire informazioni riguardo alla loro provenienza, interna o esterna all'ente banditore, e alla loro qualifica e titolarità a svolgere tale incarico. Si ricorda, in caso di componenti esterni all'ente banditore, che dovranno essere applicate le modalità di designazione stabilite dall'art. 84, c. 8, del D.Lgs. 163/2006;



**7.1** – la frase “valutate le risorse finanziarie a disposizione”, appare incoerente e, comunque, incompatibile con il citato art. 99, c. 5, del Codice; come più volte chiarito dalla competente Autorità di Vigilanza, infatti, la facoltà prevista dalla norma si esaurisce all’atto della definizione del bando, allorché viene stabilito se il concorso sia o meno finalizzato all’affidamento del successivo incarico (*“L’amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D’altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l’incarico non può essere intesa come riserva dell’amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio”* – AVCP: delibera n. 307/2002; determinazione n. 5/2010).

Se mantenuto quanto previsto all’art. **3.5**, con riferimento a quanto già osservato al riguardo, l’incarico dovrà riguardare anche la progettazione preliminare;

**7.2** – si ritiene che il contenuto del presente articolo non trovi legittimità in alcun riferimento normativo;

**8.1** – l’acquisizione della “piena proprietà” dovrebbe riguardare esclusivamente il progetto vincitore, non anche le altre proposte premiate;

**Allegati** – con riferimento a quanto osservato in merito all’art. 4.3, è necessario precisare quali modelli debbano essere presentati per la partecipazione al concorso e quali per la partecipazione alla successiva procedura negoziata.

Nel rimanere in attesa di conoscere le valutazioni di Codesto Ordine, direttamente interessato per territorio, in merito a tali osservazioni e le azioni che vorrà eventualmente intraprendere per sottoporle all’ente banditore, è gradito porgere i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento  
Lavori Pubblici e Concorsi  
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario  
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente  
(Arch. Leopoldo Freyrie)*